



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Ai Signori Sindaci e Commissari Straordinari

Ai Signori Segretari Comunali

Ai Signori Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni di:

**Antillo – Capo d’Orlando – Caronia – Falcone – Ficarra –
Floresta – Galati Mamertino – Gioiosa Marea – Mistretta –
Patti – Rodì Milici – San Marco d’Alunzio – Sant’Angelo di
Brolo – Terme Vigliatore - Torregrotta**

OGGETTO: Elezioni amministrative 10 e 11 ottobre 2021.
Nomina degli scrutatori.

Con nota n. 11163 del 13.08.2021, l’Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, ha rammentato che, nell’ambito degli adempimenti di competenza, i Comuni devono procedere alla nomina di n. 5 scrutatori per la costituzione di ciascun Ufficio elettorale di sezione, giusta art. 10 del D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3.

La normativa di riferimento è dettata dall’art. 6 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18 che, com’è noto, ha modificato l’art. 11 del D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

L’organo competente alla nomina degli scrutatori è la Commissione elettorale comunale, la quale effettua la nomina secondo la procedura, che l’Ufficio assessoriale con la cennata nota del 13.08.2021 ha dettagliatamente illustrato, riportata nei paragrafi che seguono.

In relazione a quanto sopra, si raccomanda alle SS.LL. di verificare che:

- **la Commissione elettorale comunale sia regolarmente costituita ed in grado di funzionare;**
- la convocazione della stessa sia indetta nei termini stabiliti dalla legge e sia preannunciata mediante la pubblicazione del manifesto;
- la nomina degli scrutatori venga effettuata nel rispetto delle procedure e dei termini di seguito indicati e che le nomine vengano regolarmente e tempestivamente notificate.



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

§ 1 - Requisiti richiesti e procedure stabilite per la nomina.

Gli scrutatori sono nominati, per ciascuna sezione del comune, mediante estrazione a sorte tra gli elettori che abbiano fatto richiesta di iscrizione nell'elenco delle persone idonee all'ufficio.

Nella domanda, redatta in carta libera e presentata tra il ventiquattresimo ed il diciannovesimo giorno precedente l'elezione (**e cioè da giovedì 16 settembre a martedì 21 settembre 2021**) ciascun richiedente, che dovrà precisare cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza, deve attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) di essere elettore del comune in cui si effettua l'elezione;
- b) di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo. In merito si chiarisce che il titolo di studio richiesto è riferito a quello previsto dalla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo stesso;
- c) di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente (nonno, genitore), discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito o moglie) di un candidato.

Al riguardo l'Ufficio assessoriale fa, inoltre, presente che il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con giurisprudenza costante, ha ritenuto che il divieto di cui sopra, pur essendo posto esclusivamente per gli scrutatori, non può non estendersi anche al presidente ed al segretario del seggio, i quali compongono, unitamente ai primi, l'Ufficio elettorale sezionale ai sensi dell'art. 10, primo comma del T.U., approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3.

Si coglie l'occasione per rammentare, altresì, che l'ultimo comma del citato art. 10 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3 aggiunto dall'art. 16 della l.r. n. 35/97, prescrive che il segretario non può, in alcun caso, appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio, né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado.

La firma del dichiarante deve essere debitamente autentica secondo le modalità previste dall'art. 21, primo comma, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Le disposizioni di cui all'art 11 del già citato T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n.3, fanno carico alle amministrazioni comunali di dare adeguata pubblicità alle procedure stabilite per la nomina degli scrutatori.

Pertanto, entro il trentesimo giorno precedente le votazioni (**e cioè entro venerdì 10 settembre 2021**) dovrà essere pubblicato all'albo pretorio *online* ed affisso nei principali luoghi pubblici, il manifesto redatto secondo l'allegato schema (**mod. 8/CS**).



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Il manifesto da affiggere sarà stampato in ragione di n. 3 copie per sezione e dovrà avere le seguenti caratteristiche: cm. 50 x 70 - carta bianca - stampa in nero.

Ai sensi dell'art. 23 della l.r. 9 maggio 1969, n. 14, le spese gravano sul comune.

Entro il sedicesimo giorno precedente le votazioni (e cioè entro venerdì 24 settembre 2021) presso la Commissione elettorale comunale si provvederà a compilare un elenco, in ordine alfabetico (per cognome, nome ed eventualmente per data di nascita) di coloro che hanno richiesto l'iscrizione, assegnando il numero progressivo (art. 11, terzo comma del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

L'elenco deve essere sottoscritto dai componenti della Commissione presenti che hanno partecipato alla sua formazione.

Predisposto l'elenco, la Commissione procederà alla nomina degli scrutatori tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente l'elezione (e cioè tra sabato 25 settembre e sabato 2 ottobre 2021) e tale riunione dovrà essere preannunciata con apposito manifesto redatto secondo l'allegato schema (Mod. 16/CS).

Il manifesto dovrà essere pubblicato all'albo pretorio online ed affisso nei principali luoghi pubblici e sarà stampato in ragione di n. 3 copie per sezione e con le seguenti caratteristiche: cm. 50 x 70 - carta bianca - stampa in nero.

In ordine alle spese valgono le disposizioni sopra richiamate.

Alla nomina si procederà mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nell'elenco, seguendo il numero progressivo delle sezioni. Ove alla sezione sia aggiunto un seggio speciale (cfr. § 4) si dovrà procedere successivamente ad analoga estrazione per i componenti di detto seggio.

Qualora il numero dei richiedenti sia inferiore a quello occorrente, la nomina residuale degli scrutatori verrà effettuata dalla Commissione, tenendo conto che la scelta deve essere effettuata tra gli elettori del Comune che siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo e che non si trovino in rapporto di parentela, di affinità o di coniugio con i candidati così come illustrato in precedenza.

Circa la procedura da seguire, il citato art. 11 prescrive che, in mancanza di accordo unanime per le nomine, si procederà alla votazione. A tal fine, ciascun membro della Commissione voterà per due nomi e saranno proclamati eletti coloro che avranno ottenuto un maggior numero di voti. In caso di parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età.

Del procedimento osservato per la nomina dovrà essere redatto verbale contenente i nomi dei designati.

Copia del verbale, **completo dell'elenco degli scrutatori designati relativi alle singole sezioni**, sarà immediatamente rimessa a questa Prefettura e, inoltre, distinti estratti di esso, relativi alle singole sezioni del Comune, dovranno essere consegnati ai



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

rispettivi presidenti di seggio, a norma dell'art. 16 del T.U., approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3.

§ 2 - Avviso ai nominati scrutatori e termine per la notifica

L'avviso dell'avvenuta nomina deve essere notificato agli interessati nel più breve termine, al massimo entro il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni, ossia entro **lunedì 4 ottobre 2021**.

La notifica della nomina verrà effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale notificatore: infatti, data l'obbligatorietà dell'ufficio (art. 13 del T.U., approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3) e le conseguenti sanzioni penali (art. 89 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570) per colui che si rifiuti di assumerlo senza giustificato motivo e non si trovi presente all'atto dell'insediamento del seggio, occorre avere la certezza della tempestiva e valida notifica all'interessato.

Nel caso in cui lo scrutatore sia impossibilitato ad assumere l'incarico per gravi e giustificabili motivi, la sostituzione può essere effettuata con altro nominativo individuato con le procedure di cui all'art. 11 ed all'art. 31, comma 2, del T. U., approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3.

Si ritiene opportuno precisare al riguardo che, ai sensi del combinato disposto degli artt.9 e 10 della l.r.26.8.1992, n.7, le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione (ballottaggio) sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno, dal che gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti anche per il secondo turno.

Conseguentemente, nell'avviso dell'avvenuta nomina quale scrutatore, da notificare agli interessati nel più breve termine possibile, al massimo entro il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni, deve essere specificata la data dell'eventuale turno di ballottaggio con l'avvertenza che, ricorrendo tale ipotesi, il nominato scrutatore dovrà ripresentarsi al seggio nel giorno ed all'ora indicati.

§ 3 - Vicepresidenza del seggio

Gli artt. 10 e 13 del già citato D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3, prescrivono che sia lo scrutatore più anziano ad assumere le funzioni di vicepresidente.

§ 4 - Nomina degli scrutatori per il seggio speciale

Con le stesse modalità indicate ai paragrafi precedenti, deve farsi luogo alla nomina degli scrutatori per il seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976 n. 136, per la raccolta del voto dei seguenti elettori: degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

della rispettiva direzione sanitaria, non siano in grado di accedere alle cabine; detenuti aventi diritto al voto.

A tal proposito si precisa che, qualora in un luogo di detenzione vi siano più di 500 detenuti aventi diritto al voto, possono essere istituiti più seggi speciali facenti capo, rispettivamente, all'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua (art.9 ultimo comma della legge n.136/1976).

Al detto seggio composto, com'è noto, da un presidente e due scrutatori, compete unicamente l'incombenza di provvedere alla raccolta del voto.

§ 5 - Comunicazione al Tribunale dei nominativi e degli indirizzi degli scrutatori

Va richiamato l'obbligo delle amministrazioni comunali di comunicare i nominativi degli scrutatori ed i relativi indirizzi al Tribunale, per gli inviti da diramare, a votazione ultimata, agli scrutatori medesimi perché assistano, ove lo credano, all'apertura dei plichi contenenti le liste usate per la votazione (art. 42 del T.U., approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3).

§ 6 - Surrogazione degli scrutatori assenti o impediti

Come già indicato nel paragrafo 2, nel caso di impossibilità per qualche scrutatore di assumere le funzioni, dovrà essere data immediata notizia al Sindaco per la sua sostituzione.

Qualora all'indisponibilità non sia possibile rimediare con la surrogazione normale e nei casi di assenza al momento dell'insediamento del seggio, la sostituzione verrà effettuata dal presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, ai sensi dell'art. 31, secondo comma, del D.P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3.

§ 7 - Preparazione degli elenchi di persone in grado di sostituire i presidenti di seggio

Ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del citato D.P. Reg., il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato dal Presidente della Corte di Appello; poiché il vicepresidente sostituisce il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione soltanto nei casi di assenza o impedimento temporanei, successivi all'insediamento del seggio, alla normale surrogazione dei presidenti di seggio che non possono assumere l'ufficio, provvede di regola la stessa Corte di Appello, mediante la designazione di altri nominativi.

Quando, però, l'impedimento sopravvenga in circostanze tali da non consentire la surrogazione normale, ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, del T.U., assume la Presidenza dell'Ufficio elettorale di sezione il sindaco o un suo delegato.



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

In vista di tale eventualità, sarà opportuno, per ovi motivi cautelativi, che le **Amministrazioni comunali predispongano, in tempo utile, un elenco di persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed in grado di assolvere a tale incarico, per poter provvedere, senza indugio, alla sostituzione dei presidenti di seggio che non si trovassero presenti al momento dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione**

Copia del suddetto elenco, dovrà essere inviata a questa Prefettura.

IL VICE PREFETTO VICARIO
Dirigente dell'Area II
(Adorno)

Gg